

IMPOSTA LOCALE SUL CONSUMO DI CAMPIONE D'ITALIA

Periodo d'imposta 2020

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Istruzioni generali

Il modello di dichiarazione dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) può essere presentato in modalità cartacea o in modalità telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, ai sensi dell'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

I soggetti privi di Codice Fiscale e tenuti all'assolvimento degli obblighi relativi all'ILCCI ai sensi dell'art. 1, commi da 559 a 572, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020, presentano la dichiarazione in modalità cartacea.

Per la presentazione della dichiarazione in modalità cartacea, è utilizzato il modello disponibile in versione PDF editabile sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it. Area "Fiscaltà regionale e locale" alla voce "Imposta locale sul consumo di Campione d'Italia". Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che abbia le medesime caratteristiche tecniche del modello presente sul sito www.finanze.gov.it.

Per la presentazione della dichiarazione in modalità telematica il contribuente o la persona incaricata alla presentazione, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e successive modificazioni, utilizza l'apposita applicazione gestita dal Ministero dell'Economia e delle finanze, presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate (<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/>). Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sono presenti sul sito del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it).

L'applicazione consente la compilazione, la trasmissione, la memorizzazione e la messa a disposizione del Comune di Campione d'Italia delle dichiarazioni telematiche dell'ILCCI. L'accesso all'applicazione è effettuato attraverso l'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate che si occupa della fase di autenticazione degli utenti.

La dichiarazione presenta un frontespizio con i dati del contribuente ed eventualmente del dichiarante/rappresentante o intermediario e, successivamente, i quadri dichiarativi. La dichiarazione telematica verrà compilata tramite form web, strutturato con i medesimi campi del modello cartaceo.

Riferimenti normativi

L'imposta locale sul consumo (ILCCI) è stata introdotta dall'articolo 1, commi 559 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), in seguito alla emanazione della direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019. Le regole di funzionamento dell'imposta sono dettate dal Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 16 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 febbraio 2021.

La citata direttiva (UE) n. 2019/475, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 118/2008/CE, ha previsto l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ai fini dell'accisa, mantenendo nel contempo tali territori al di fuori dell'ambito di appli-



cazione territoriale della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il considerando 3 della direttiva (UE) n. 2019/475 evidenzia, in proposito, che l'Italia desidera mantenere l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale dell'IVA, in quanto ciò è essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'Italia. Il medesimo considerando sottolinea, altresì, che tale parità è garantita attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera.

L'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) si applica dal 1° gennaio 2020.

Sono assoggettate all'ILCCI le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio del comune di Campione d'Italia da operatori economici, nell'esercizio di impresa arte o professione, nei confronti di consumatori finali. Per tali operazioni deve essere presentata la presente dichiarazione.

Sono, inoltre, assoggettate all'imposta sul consumo le importazioni nel territorio del Comune di beni provenienti da paesi terzi e l'introduzione nel territorio del Comune di beni provenienti dall'unione europea, destinati al consumo finale nel territorio del Comune. Per tali operazioni l'imposta si applica in sede doganale e non deve essere presentata la dichiarazione.

Ai fini dell'individuazione delle operazioni territorialmente rilevanti nel comune di Campione d'Italia il DM 16 dicembre 2020 individua i criteri di territorialità applicabili, in particolare, all'articolo 6 (Luogo della fornitura di beni), articolo 13 (Luogo delle prestazioni di servizi), articolo 15 (forniture di beni a viaggiatori non residenti), articolo 16 (operazioni escluse).

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1, comma 847, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si considerano rilevanti a Campione d'Italia le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento e le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del DM 16 dicembre 2020, per le prestazioni relative ad immobili ubicati nel comune di Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato.

L'ILCCI è un'imposta monofase che gli operatori economici applicano solo nella fase finale della catena distributiva, vale a dire nei confronti dei consumatori finali. L'imposta non deve quindi essere applicata nel caso di forniture di beni e servizi ad altri operatori economici che utilizzano i beni e i servizi acquistati per lo svolgimento di attività d'impresa, arte e professione. Sono considerati consumatori finali: i) i soggetti che utilizzano i beni e i servizi per fini personali e non nell'esercizio d'impresa, arte o professione; ii) gli operatori economici che pongono in essere le operazioni "escluse" da tassazione, individuate dall'articolo 16 del DM in analogia con le operazioni escluse da escluse dall'IVA svizzera in base all'articolo 21 della legge federale del 12 giugno 2009 (e, in gran parte, con le operazioni esenti da IVA ai sensi degli articoli da 132 a 136 della direttiva 2006/112/CE). Questi ultimi soggetti, poiché non addebitano l'imposta ai propri clienti, sopportano l'onere economico dell'ILCCI sui beni e servizi acquistati per effettuare tali operazioni "escluse", in linea con quanto avviene in ambito IVA per i soggetti che pongono in essere le operazioni esenti da imposta, i quali non possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni.

Nel caso in cui le operazioni siano effettuate nei confronti di cessionari o committenti che utilizzano i beni e i servizi acquistati sia per fini privati sia per fini economici, l'ILCCI si applica sul cinquanta per cento del corrispettivo o sulla percentuale di corrispettivo corrispondente all'utilizzo dei beni e dei servizi per fini privati dichiarata dall'acquirente. Analogo criterio si applica nel caso in cui le operazioni siano effettuate nei confronti di cessionari o committenti che utilizzano i beni e i servizi acquistati sia per le operazioni escluse da ILCCI sia per operazioni soggette all'imposta.



Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione i soggetti che, a prescindere dalla forma giuridica, effettuano nell'esercizio d'impresa, arte o professione, anche svolto in via non esclusiva, forniture di beni e prestazioni di servizi, diversi da quelli esclusi dall'ILCCI ai sensi dell'articolo 16 del Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 16 dicembre 2020, nei confronti di consumatori finali, nel territorio del comune di Campione d'Italia.

Nel caso di operazioni straordinarie che abbiano comportato l'estinzione della società dante causa, (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante), la società avente causa (società risultante dalla trasformazione: società conferitaria, incorporante, ecc.) presenta:

- per conto delle società dante causa, la dichiarazione relativa alle operazioni da quest'ultima compiute fino al momento di decorrenza degli effetti dell'atto di trasformazione. In questa dichiarazione indica, nella sezione relativa al dichiarante, i propri dati e, nella sezione relativa al contribuente, i dati relativi alla società dante causa;
- la dichiarazione relativa alle operazioni da essa effettuate, comprese quelle a far data dal momento della decorrenza degli effetti dell'atto di trasformazione.

La dichiarazione ILCCI deve essere presentata anche quando non sono state effettuate operazioni per l'anno d'imposta considerato: questo comporta che i quadri A e Z possono essere anche tutti compilati a zero.

Quando deve essere presentata la dichiarazione

La dichiarazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni relative alle forniture di beni e/o alle prestazioni di servizi dai soggetti passivi d'imposta nel Comune di Campione d'Italia (articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 24 DM 16 dicembre 2020).

Pertanto, per le operazioni effettuate nel 2020, la dichiarazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno 2021.

In caso di presentazione della dichiarazione successivamente alla data del 30 giugno 2021, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 26 del DM 16 dicembre 2020.

Sanzioni amministrative

L'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e l'articolo 26 del DM 16 dicembre 2020 prevedono che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Tali sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.

Struttura del modello

Il modello di dichiarazione dell'ILCCI 2021, relativo all'imposta 2020, è costituito da:
1) il frontespizio;
2) due quadri dichiarativi: quadro A; quadro Z.

Frontespizio

Nel frontespizio devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente e, in particolare, il codice fiscale del contribuente, i dati anagrafici del contribuente e del dichiarante, la firma della dichiarazione, l'impegno alla presentazione telematica. Se il contribuente non è in possesso di un codice fiscale italiano indica il codice identificativo di cui è eventualmente munito e presenta la dichiarazione in formato cartaceo.



Con la presentazione della dichiarazione il contribuente dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Sezione **Tipologia di dichiarazione:**

- Al fine di individuare correttamente la tipologia della dichiarazione (nuova dichiarazione, dichiarazione sostitutiva), nell'ambito di uno stesso anno di imposta e dello stesso codice fiscale del contribuente, occorre compilare il campo denominato "Tipologia dichiarazione" nel modo seguente:
 - N - Nuova dichiarazione;
 - S - Dichiarazione sostitutiva.

Dichiarazione Nuova

In caso di una nuova dichiarazione il campo deve assumere il valore "N".

Nel caso in cui si dovesse riscontrare la presenza di una precedente dichiarazione (per lo stesso anno di imposta e codice fiscale del contribuente), la dichiarazione in cui è indicato il valore "N" non è considerata valida.

Dichiarazione Sostitutiva

In caso di una dichiarazione sostitutiva il campo deve assumere il valore "S".

Nel caso in cui si debba ritrasmettere (per un determinato anno d'imposta e codice fiscale del contribuente) una dichiarazione già inviata, causa integrazione o rettifica dei dati precedentemente comunicati, occorre ritrasmettere la dichiarazione integralmente.

Una dichiarazione di tipo "S" è considerata valida solo se (per un determinato anno d'imposta e codice fiscale del contribuente) è già stata presentata una dichiarazione di tipo "N" o almeno una di tipo "S".

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche dopo la scadenza del 30 giugno 2021, entro il termine per l'esercizio del potere di accertamento da parte del comune di Campione d'Italia. Sarà compito del comune accertare se la dichiarazione è stata trasmessa nei termini di legge.

Sezione **Dati del contribuente:**

- Questa sezione deve essere sempre compilata.
- I codici identificativi "Partita IVA", "Codice Eori", "n. iscrizione Registro delle imprese", "n. iscrizione Albo o Registro professionale" sono compilati dai soggetti residenti in Italia o identificati ai fini IVA in Italia. I soggetti che non sono in possesso di tali codici identificativi compilano il campo "Soggetto non residente" indicando il codice attribuito dallo Stato di residenza o di stabilimento ai fini dello svolgimento dell'attività economica.
- Da parte dei soggetti residenti o identificati ai fini IVA in Italia, almeno uno dei campi "Partita IVA", "Codice Eori", "iscrizione Registro delle imprese", n. iscrizione Albo o registro professionale" deve essere compilato.
- Qualora il contribuente disponga di Partita IVA, deve essere compilato il campo "Partita IVA".
- Il campo "Codice fiscale" deve essere sempre compilato dai soggetti che ne sono in possesso.
- È possibile l'inserimento di partite IVA o codici fiscali riferiti a soggetti estinti a seguito di operazioni straordinarie.
- Il campo "Codice attività" deve essere sempre compilato e deve essere desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione. La tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente con riferimento al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta.



Sezione **Persone fisiche:**

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata se il contribuente è una persona fisica.
- I campi "Cognome", "Nome", "Data di nascita", "Sesso", "Comune (o Stato estero) di nascita", devono essere compilati.
- Il campo "Provincia" deve essere valorizzato obbligatoriamente solo nel caso in cui sia stato indicato un Comune di nascita italiano.
- Uno dei due campi "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in Italia", "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in uno Stato estero" deve essere necessariamente selezionato.
- Se si seleziona il campo "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in Italia" devono necessariamente essere compilati i campi "Via/piazza", "n. civico", "C.A.P.", "Comune", "Prov."
- Se si seleziona il campo "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in uno Stato estero" deve essere compilato il campo "Stato estero" e non devono essere compilati i campi "Via/piazza", "n. civico", "C.A.P.", "Comune", "Prov."

Sezione **Soggetti diversi dalle persone fisiche:**

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata se il contribuente è diverso da una persona fisica.
- Tutti i campi devono essere compilati ("Denominazione sociale" compilata in alternativa a "Ragione sociale" e viceversa).
- Uno dei due campi "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in Italia", "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in uno Stato estero" deve essere necessariamente selezionato.
- Se si seleziona il campo "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in Italia" devono necessariamente essere compilati i campi "Via/piazza", "n. civico", "C.A.P.", "Comune", "Prov."
- Se si seleziona il campo "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in uno Stato estero" deve essere compilato il campo "Stato estero" e non devono essere compilati i campi "Via/piazza", "n. civico", "C.A.P.", "Comune", "Prov."

Sezione **Dichiarante diverso dal contribuente (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc.):**

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata se il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) è diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione e non è un intermediario.
- La sezione deve essere compilata con l'indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti.
- Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato "Codice fiscale società dichiarante", indicando, in tal caso, nell'apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. Verrà effettuato un controllo di congruenza tra i dati associati al "Codice fiscale del sottoscrittore" e quelli compilati nella stessa sezione: in caso di mancata congruenza la dichiarazione non è ritenuta valida.
- Sui tutti i campi (tranne per il "Codice Carica") verranno effettuati controlli formali del dato e qualora il controllo non abbia un riscontro positivo la dichiarazione non è considerata valida.
- Il campo "Codice Carica" avrà un set di valori predefinito, riportato nella seguente tabella.



TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA	
1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
11	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
12	Amministratore di condominio

Sezione **Firma della dichiarazione:**

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata.
- Il campo "Firma" è obbligatorio e deve essere compilato, così da indicare una presa visione di responsabilità da parte del dichiarante (Contribuente, Rappresentante, ecc., Intermediario).
- Il campo "Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario" non è obbligatorio.
- Il campo deve essere compilato per chiedere che l'eventuale invito del comune di Campione d'Italia a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione. Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico all'intermediario, l'eventuale richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata.

Sezione **Impegno alla presentazione telematica:**

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata se chi presenta la dichiarazione è un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 [a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze].



Sezione **Riservato all'intermediario:**

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata se chi presenta la dichiarazione è un intermediario.
- Tutti i campi devono essere compilati.
- Il campo "Firma dell'intermediario" deve essere compilato, così da indicare una presa visione di responsabilità da parte dell'intermediario.

Si ricorda che la dichiarazione ILCCI deve essere presentata anche quando non sono state effettuate operazioni per l'anno d'imposta considerato: questo comporta che i quadri A e Z possono essere anche tutti compilati a zero.

QUADRO A **Forniture di beni e servizi**

Il quadro A deve essere compilato indicando il totale dell'imponibile relativo alle operazioni effettuate nel 2020 e il totale dell'imposta dovuta.

Ai sensi dall'articolo 28 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2020, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, nella compilazione dei campi **totale imponibile** e **totale imposta** non si deve tener conto delle operazioni per le quali il contribuente abbia subito dal proprio fornitore la rivalsa dell'IVA in uno Stato membro della UE o in Svizzera, in relazione ai beni e ai servizi acquistati per effettuare le operazioni assoggettabili all'ILCCI.

Il quadro deve, quindi, indicare esclusivamente il totale dell'importo delle operazioni rilevanti ai fini dell'ILCCI, che non risultino gravate dall'onere economico dell'IVA pagata a monte.

Le operazioni rilevanti ai fini della compilazione del presente quadro devono risultare dalla contabilità tenuta dal contribuente ai fini della tassazione del reddito.

Per l'anno 2020, qualora sulla base di tale documentazione non risulti l'ammontare delle operazioni da assoggettare a ILCCI, l'imposta locale è determinata dal contribuente sulla base di criteri obiettivi, logici e coerenti con la tipologia di attività esercitata.

Le operazioni che rilevano ai fini dell'ILCCI sono costituite:

- forniture di beni e servizi ad acquirenti che li utilizzano per fini non commerciali (operazioni verso soggetti che non svolgono attività d'impresa arte o professione o che non usano i beni e i servizi per l'esercizio di tali attività).
- forniture di beni e servizi ad acquirenti che li utilizzano per operazioni escluse da ILCCI (forniture verso soggetti che effettuano operazioni escluse da ILCCI ex art. 16 del DM 16 dicembre 2020).
- forniture di beni e servizi ad acquirenti che li utilizzano per fini promiscui di cui all'articolo 20, comma 3, del DM 16 dicembre 2020 (forniture a soggetti che utilizzano i beni e servizi sia per operazioni escluse dall'ILCCI o per fini privati sia per operazioni soggette all'ILCCI). In tal caso la base imponibile è costituita dal cinquanta per cento del corrispettivo o dalla diversa percentuale indicata dall'acquirente in relazione all'effettivo utilizzo del bene o del servizio per operazioni soggette all'imposta.

QUADRO Z **Versamenti**

Il quadro deve contenere il totale dei versamenti effettuati.

Per le operazioni compiute entro il 31 dicembre 2020, l'ILCCI dovuta è versata in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021. Il versamento non è dovuto se il relativo ammontare è inferiore a cinque euro.

